Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 marzo 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1642.

Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

La carriera dei professori delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado nonchè delle accademie di belle arti, dei licei artistici e dei conservatori di musica è stabilita in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Per le promozioni al grado finale della carriera, l'anzianità nel grado precedente è ridotta a otto anni per i professori cui sia attribuita la qualifica di merito distinto, in base ad apposito concorso per titoli da effettuare secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I professori ordinari sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, in base all'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora per effetto del nuovo inquadramento sia attribuito uno stipendio inferiore a quello già percepito, la differenza sarà conservata come assegno personale utile a pensione, ma riassorbibile coi successivi aumenti.

Per i professori compresi in ruoli transitori ordinari lo sviluppo di carriera è quello previsto dalle tabelle annesse al presente decreto per i professori del corrispondente gruppo e ruolo.

Art. 3.

I presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono promossi al grado 5°, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un decimo dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di scuola o istituto.

I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado sono promossi al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui al precedente comma.

Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di dieci, sarà egualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo.

Il capo d'istituto che, dopo la promozione, passa a scuola o istituto di tipo diverso è iscritto nel nuovo ruolo, ma il posto da lui occupato è escluso dal computo dei posti del nuovo ruolo non disponibili per promozione. Resta invece compreso tra i non disponibili il posto che avrebbe occupato nel ruolo nel quale si trovava all'atto della promozione se non ne fosse mai uscito.

Art. 4.

Per lo scrutinio annuale degli aventi titolo al grado superiore ai sensi del precedente articolo, il Ministro per la pubblica istruzione nomina una Commissione per gli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e una Commissione per gli istituti e le scuole d'istruzione media tecnica.

Le Commissioni di cui al precedente comma sono composte, ciascuna, del direttore generale del rispettivo gruppo di istituti e scuole, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e di un provveditore agli studi.

I capi delle corrispondenti divisioni del Ministero sono chiamati a far parte delle Commissioni per le promozioni che si riferiscono al personale direttivo delle scuole ed istituti di rispettiva competenza. Di ciascuna delle Commissioni fa parte inoltre un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero con funzioni di segretario.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si estendono, in quanto applicabili, al personale direttivo e insegnante degli istituti e scuole d'arte secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*.

Carriera dei professori degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria

Professori di ruolo A (*gruppo* A)

Professore straordinario	grado	10°
dopo tre anni di servizio	»	9°
dopo nove anni di servizio	»	8°
dopo quindici anni di servizio	»	7°
dopo ventisette anni di servizio	»	6°

Professori di ruolo B (*gruppo* A)

Professore straordinario	grado	11°
dopo tre anni di servizio	»	10°
dopo otto anni di servizio	»	9°
dopo tredici anni di servizio	»	8°
dopo venticinque anni di servizio	»	7°

Professori di ruolo C (*gruppo* B)

Professore straordinario	grado	12°
dopo tre anni di servizio	»	11°
dopo otto anni di servizio	»	10°
dopo quattordici anni di servizio	»	9°
dopo ventisei anni di servizio	»	8°

TABELLA *B*.

Carriera dei professori degli Istituti d'istruzione artistica e musicale

1) ACCADEMIE DI BELLE ARTI, LICEI ARTISTICI E CONSERVATORI DI MUSICA:

Professori di 1ª classe (gruppo A)

Professore di prima nomina	grado	7°
dopo cinque anni di servizio	»	6°
dopo diciassette anni di servizio	»	5°

Professori di 2ª classe (gruppo A)

Professore di prima nomina	grado	8°
dopo cinque anni di servizio	»	7°
dopo tredici anni di servizio	»	6°
dopo venticinque anni di servizio	»	5°

Professori di 3ª classe (gruppo A)

Professore di prima nomina	grado	9°
dopo cinque anni di servizio	»	8°
dopo tredici anni di servizio	»	7°
dopo venticinque anni di servizio	»	6°

Professori di 4ª classe (gruppo A)

Professore straordinario	grado	10°
dopo tre anni di servizio	»	9°
dopo nove anni di servizio	»	8°
dopo quindici anni di servizio	»	7°
dopo ventisette anni di servizio	»	6°

Professori di 5ª classe (gruppo A)

Professore straordinario	grado	11°
dopo tre anni di servizio	»	10°
dopo otto anni di servizio	»	9°
dopo tredici anni di servizio	»	8°
dopo venticinque anni di servizio	»	7°

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 40.

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro gruppi:

gruppo *A* comprendente gli impianti di rilevante importanza;

gruppo *B* comprendente gli impianti di media importanza;

gruppo *C* comprendente gli impianti di limitata importanza;

gruppo *D* comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.

Il gruppo *A* è diviso in cinque categorie.

Il gruppo *B* comprende una categoria unica.

Il gruppo *C* è diviso in due categorie.

Il gruppo *D* è diviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei gruppi *A, C, D,* sarà fatta, in relazione alla entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Le retribuzioni da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del gruppo *A* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 9° delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categorie 2ª, 3ª, 4ª e 5ª del gruppo *A* sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel gruppo *B* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 10° con la qualifica di alunno d'ordine, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del gruppo *C* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 11° con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 2ª categoria del gruppo *C* è determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1ª categoria.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del gruppo *D* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 12° con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2ª e 3ª del gruppo *D* sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui ai commi precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore è calcolato per metà della sua durata.

Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1ª categoria dei gruppi *A*, *C* e *D*.

Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importerà identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione. salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.

Art. 3.

All'assuntore di stazione che venga trasferito da una assuntoria ad un'altra di gruppo superiore, o da una categoria ad altra superiore dello stesso gruppo, compete la classe di stipendio relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo del mese in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella prima quindicina del mese e con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella seconda quindicina del mese.

All'assuntore che venga trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza da determinarsi come al comma precedente, la classe di stipendio relativa al gruppo e categoria al quale viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato.

La differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione sarà conservata come assegno personale ed assorbita dai successivi aumenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando un'assuntoria, per variazione nel l'entità del traffico od altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Art. 4.

Le assuntorie di passaggi a livello presenziati, del servizio di vigilanza punti speciali e del servizio vigilanza segnali sono suddivise in tre gruppi:

gruppo *A* assuntorie di rilevante importanza;
gruppo *B* assuntorie di media importanza;
gruppo *C* assuntorie di modesta importanza.

Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente è suddiviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei tre gruppi di cui al comma precedente e all'una o all'altra categoria di ciascun gruppo sarà fatta, in relazione all'entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 sono applicabili anche alle assuntorie di cui al presente articolo.

Art. 5.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art 4 classificate nella 1ª categoria del gruppo *A* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1ª categoria del gruppo *B* è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1ª categoria del gruppo *C*, è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale (donna), avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 2.

Art. 6.

Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 e 5 compete, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una indennità mensile di carovita, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per i dipendenti statali.

Art. 7.

Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo intercedente tra il 1° settembre 1946 ed il 1° giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:

a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, aumentata del settanta per cento, con un minimo di aumento di L. 2500:

b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennità di carovita fino a concorrenza di L. 2500, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

c) la tredicesima mensilità di cui al successivo art. 13.

Per il periodo dal 1° giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti *a*) e *b*) del comma precedente, saranno ulteriormente maggiorate del trenta per cento.

Qualora l'aumento della retribuzione determinata in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di L. 2500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sarà attribuita come assegno *ad personam* da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.

Art. 8.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere speciali premi a quegli assuntori di stazione che, con particolare abilità e solerzia, riescano a determinare notevole incremento del traffico nelle stazioni loro affidate. L'importo annuo di tali premi non può comunque eccedere la differenza fra la retribuzione in godimento e quella stabilita per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria potrebbe essere assegnata in relazione alla nuova entità del traffico. Questa limitazione non ha luogo per le assuntorie della 1ª categoria del gruppo *A*.

Art. 9.

La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, è aumentata, a decorrere dal 1° settembre 1946 e fino al 31 maggio 1947, del settanta per cento.

In detta retribuzione sarà inoltre assorbita e consolidata l'indennità di carovita fino a concorrenza di L. 2000, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

A detti assuntori, nonchè ai loro dipendenti, compete altresì, per l'anno 1946, la tredicesima mensilità di cui al seguente art. 13.

Dal 1° giugno 1947 la retribuzione determinata in applicazione dei primi due commi del presente articolo è aumentata del trenta per cento.

Art. 10.

Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennità di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della presente legge per adeguarle alla concreta entità delle prestazioni.

In nessun caso però la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9.

Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno *ad personam* la differenza, la quale sarà assorbita da eventuali successivi aumenti.

Art. 11.

Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la determinazione della retribuzione e dell'indennità di carovita dei concessionari di assuntorie che, pur essendo del genere di quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 4, non vengano, per la loro minima importanza, assegnate ad uno dei gruppi di cui agli articoli stessi.

Art. 13.

A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1946, il cui importo sarà determinato in base alle norme di cui agli articoli 7 e 18, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, in quanto, anche analogamente, applicabili.

Art. 14.

A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonchè ai dipendenti di detti assuntori e loro familiari, compete, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite dal capo IV delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificate con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454.

Art. 15.

Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sarà fatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.

Art. 16.

Nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti Direzione generale delle Ferrovie dello Stato per l'assunzione in servizio di sottocapi, alunni d'ordine delle stazioni, guardasala e cantonieri, gli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 che siano provvisti dei prescritti titoli di studio potranno essere ammessi, senza limiti di età, semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età consentito per l'assunzione di personale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Ai fini della formazione della graduatoria, nei concorsi, sarà loro attribuito un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato, e per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (telegrafo, biglietti, grande e piccola velocità, movimento) con norme da stabilirsi nei bandi di concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 41.

Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, è abrogato.

Art. 2.

La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, compete il trattamento di previdenza del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è liquidata a norma del primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la liquidazione della pensione alla vedova e figli minori degli agenti di cui al precedente art. 2, le aliquote di riversibilità previste dall'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, vengono sostituite da quelle stabilite nell'art. 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal 26 luglio 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Conferma di diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 8 luglio 1943, n. 19315, Divisione 3ª, col quale fu riconosciuto al comune di Sirmione il possesso del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti del lago di Garda prospicienti il comune di Sirmione;

Considerato che dalla documentazione presentata dai fratelli Romeo ed Angelo Casagrande fu Valentino, risulta che essi sono nel legittimo possesso di una parte del diritto esclusivo di pesca, di cui al decreto prefettizio predetto e, propriamente della parte che si riferisce alle paludi Pesche Gere e Vaso Gambo, ed un decimo Ruchera da trote;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

Il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 8 luglio 1943, n. 19315, su richiamato, è confermato a favore dei fratelli Romeo ed Angelo Casagrande fu Valentino per la parte che si riferisce alle paludi Pesche Gere e Vaso Gambo, ed un decimo Ruchera da trote.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 36.

(756)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1948.

Modificazioni ai regolamenti del personali impiegatizio e salariato dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 maggio 1910, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1941, con il quale è stato approvato il regolamento per gli uffici e per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterno dell'Ente suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1942, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale operaio ed assimilato dell'Ente stesso;

Viste le proposte fatte dall'Ente autonomo del porto di Napoli con la nota n. 7328 in data 12 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 55 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1942, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza del personale di ruolo è costituito da una indennità di anzianità commisurata a tante mensilità dell'ultimo stipendio percepito, esclusa ogni altra competenza, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati ».

Art. 2.

Per il personale proveniente dalla cessata Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali del porto di Napoli, il servizio prestato presso l'Azienda medesima si computa ai fini della liquidazione del trattamento di previdenza previsto dal precedente articolo, restando così assorbita nel trattamento stesso l'indennità di licenziamento di cui all'art. 63 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1941.

Art. 3.

L'art. 38 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1942, è sostituito dal seguente:

« Al personale operaio ed assimilato permanente, licenziato per uno dei motivi di cui alle lettere *b*), *d*) ed *f*) del precedente art. 30, spetta una indennità di anzianità pari a trenta giornate dell'ultima paga percepita, esclusa ogni altra competenza, per ogni anno di servizio effettivamente prestato ».

L'art. 43 del predetto regolamento è abrogato.

Art. 4.

Al personale impiegatizio ed operaio di cui agli articoli 1 e 3, che cessi dal servizio, anche volontariamente, nel corso dell'anno 1949, è concesso agli effetti della liquidazione della indennità di cui agli articoli medesimi, un aumento di cinque anni sul servizio effettivamente prestato.

Tale beneficio non si applica al personale impiegatizio nei casi di revoca, di destituzione e di dimissioni di ufficio, e al personale salariato nei casi di cessazione dal servizio contemplati dalle lettere *c*), *e*), *g*) e *h*) dell'art. 30 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 maggio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 1949.

Roma, addì 31 dicembre 1948

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(761)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.
Riordinamento della Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1939;

Ritenuta l'opportunità di procedere al riordinamento della Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;

Decreta:

La Direzione generale gli affari penali, delle grazie e del casellario è costituita dagli uffici indicati nella tabella seguente, che stabilisce altresì le attribuzioni di ciascun ufficio:

SEGRETERIA

Affari riservati — Affari collettivi riguardanti tutti gli uffici della Direzione generale — Smistamento della corrispondenza in arrivo — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alla Direzione generale.

UFFICIO I
Vigilanza sull'Amministrazione della giustizia penale.

Vigilanza sui reati denunziati — Autorizzazione a procedere e richiesta di procedimento (art. 313 del Codice penale) — Questioni sulla interpretazione delle leggi — Formulazioni dei progetti — Statistiche.

UFFICIO II
Giustizia penale nei rapporti con gli Stati esteri.

Pareri sui progetti di trattati e convenzioni con le Potenze estere in materia penale e questioni relative — Rogatorie in materia penale — Estradizioni — Citazioni all'estero — Vigilanza e questioni sull'amministrazione della giustizia penale nelle colonie — Applicazione delle leggi penali, nei rapporti degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia: Reati commessi all'estero e procedimento nella Repubblica (articoli 8 a 11 del Codice penale) — Immunità diplomatiche e prerogative consolari — Affari e questioni riguardanti la giurisdizione nelle acque territoriali — Ispezioni — Proscioglimento dalla garanzia amministrativa — Registri — Corti di assise, funzionamento, liste dei giudici popolari — Esecuzione di sentenze penali — Contesti valutari.

UFFICIO III
Affari generali.

Ricorsi per provvedimenti di giustizia — Istanze per revisione di sentenze penali — Richieste del Ministro per la giustizia agli effetti della revisione — Avvisi di reato.

UFFICIO IV
Grazie e revoche di misure di sicurezza.

Grazie e revoche misure di sicurezza per condanne pronunziate dai Tribunali in primo grado, dalle Corti di appello, nonchè dalle Corti di assise per reati previsti dalle leggi relative a sanzioni contro il fascismo — Quesiti, istruzioni e provvedimenti di ordine generale in materia d'indulto e grazia.

UFFICIO V
Grazie e revoche di misure di sicurezza.

Grazie e revoche di misure di sicurezza per condanne pronunziate dai pretori, dai Tribunali in grado di appello, dalle Corti di assise per reati comuni, dai Tribunali dei minorenni, dagli intendenti di finanza e da altri giudici speciali.

UFFICIO VI
Casellario giudiziale centrale.

Vigilanza e controllo sul funzionamento dei Casellari giudiziali nella Repubblica e nelle colonie — Esame delle relazioni semestrali inviate dai procuratori della Repubblica e delle verifiche sul servizio compiuto dagli ispettori negli uffici giudiziali — Interpretazione ed applicazione delle disposizioni concernenti i servizi del Casellario giudiziale e risoluzione di quesiti — Scambio internazionale delle schede e redazione di quelle concernenti i cittadini italiani condannati all'estero — Ricerca dei precedenti penali, in base alle copie delle schede conservate nel Casellario centrale ed accertamento delle generalità errate o falsificate delle persone iscritte nelle schede e conseguenti richieste di rettifica — Ordinamento e conservazione delle schede e delle schedine nello schedario generale — Revisione e ordinamento dei fogli complementari — Ricostituzione dei Casellari distrutti o danneggiati e rilascio dei certificati penali nel periodo dell'inattività dei Casellari stessi — Studi e proposte di provvedimenti — Questioni e ricorsi relativi al contenuto dei certificati del Casellario.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

(758)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1949.

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti d'appello della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254:

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti di appello indicate, costituite come segue:

1. — *Corte di appello di Ancona*:

Assanti dott. Stefano, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente;

Menichelli dott. Amorino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente;

Nina prof. Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, componente;

Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

Ranaldi avv. Arnaldo, del Foro di Ancona, componente;

Rapex dott. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;

Galateria prof. Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;

Ragazzoni avv. Tobia, del Foro di Ancona, componente supplente;

Rossi avv. Guido, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

Tallarigo dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente;

Ferrara dott. Luciano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, componente;

Nisio prof. Francesco Saverio, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Di Cagno avv. Alberto, del Foro di Bari, componente;

Russo-Frattasi avv. Carlo, del Foro di Bari, componente;

Straniero dott. Pasquale, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;

Toriello dott. Michele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, componente supplente;

Del Prete prof. Pasquale, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente supplente;

Zallone avv. Alfredo, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Nigro dott. Gabriele, presidente di sezione presso la Corte di appello di Bologna, presidente;

Laurens dott. Giulio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, componente;

Volterra prof. Edoardo, dell'Università degli studi di Bologna, componente;

Bellini avv. Paolo, del Foro di Bologna, componente;

Magnarini avv. Nevio, del Foro di Bologna, componente;

Peveri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;

Rasponi dott. Teodorico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente;

Bassanelli prof. Enrico, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;

Busi avv. Luigi, del Foro di Bologna, componente supplente;

Righini avv. Cesare, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Binetti dott. Luigi, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente;

Pietrarota dott. Domenico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, componente;

Avanzini prof. Massimo, dell'Università degli studi di Milano, residente in Brescia, componente;

Carrara avv. Luigi, del Foro di Brescia, componente;

Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;

Bellincioni dott. Alberto, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;

Grillo dott. Costantino, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, componente supplente;

Bovio prof. Corso, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;

Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente supplente;

Caravaggi avv. Gian Carlo, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Migheli dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente;

Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, componente;

D'Angelo prof. Antonino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente;

Angioni avv. Mauro, del Foro di Cagliari, componente;

Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente;

Meloni dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;

Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;

Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente supplente;

Loj avv. Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Barbagallo dott. Lucio, presidente di sezione presso la Corte di appello di Caltanissetta, presidente;

Pistone dott. Santi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente;

Sinagra prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Angilella avv. Giuseppe, del Foro di Caltanissetta, componente;

Terenzio avv. Luigi, del Foro di Caltanissetta, componente;

Amato dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Busuito dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte di appello, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, componente supplente;

Alimena prof. Francesco, dell'Universita degli studi di Catania, componente supplente;

Tumminelli avv. Mauro, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;

Stella avv. Ernesto, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

Verzì dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Catania, presidente;

Quattrocchi dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, componente;

Giorgianni prof. Michele, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Coci avv. Angelo, del Foro di Catania, componente;

Pavone avv. Giovanni, del Foro di Catania, componente;

Crimi dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

Quattrocchi dott. Salvatore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;

Puleo prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Gorgone avv. Giovanni, del Foro di Catania, componente supplente;

Zingales avv. Umberto, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:

D'Andrea dott. Luigino, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente;

Cossu dott. Flavio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, componente;

Casalinuovo prof. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente in Catanzaro, componente;

Greco avv. Angelo, del Foro di Catanzaro, componente;

Panaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente;

Marini dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;

Marasco dott. Sallustio, sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, componente supplente;

Marincola Cattaneo avv. Vitaliano, del Foro di Catanzaro, componente supplente;

Paternostro avv. Fausto, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:

Giudice dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente;

Comucci dott. Mario, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Firenze, componente;

Frosali prof. Raoul Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente;

Calosi avv. Gustavo, del Foro di Firenze, componente;

Callaini avv. Vittorio Emanuele, del Foro di Firenze, componente;

Petrocelli dott. Mario, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;

Rotella dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;

Romano prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;

Carli avv. Guido, del Foro di Firenze, componente supplente;

Toninelli avv. Oreste, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:

Perosio dott. Domenico, presidente di sezione presso la Corte di appello di Genova, presidente;

Cacciapuoti dott. Antonio, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Genova, componente;

Tedeschi prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Genova, componente;

Zignoni avv. Gian Maria, del Foro di Genova, componente;

Palummo avv. Nicola, del Foro di Genova, componente;

Tavolaccini dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;

Deffenu dott. Alfredo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;

Raggi prof. Carlo Guido, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;

Persiani avv. Carlo, del Foro di Genova, componente supplente;

Luzzatti avv. Elio, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*:

Berlingieri dott. Emilio, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente;

Sclafani dott. Ulderico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, componente;

Rota prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Bafile avv. Ubaldo, del Foro di L'Aquila, componente;

Marinucci avv. Gustavo, del Foro di L'Aquila, componente;

D'Agostino dott. Galileo, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;

Morreale dott. Vincenzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, componente supplente;

Visentini prof. Bruno, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;

Selli avv. Giuseppe, del Foro di L'Aquila, componente supplente;

Borrelli avv. Antonio, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:

Dragotto dott. Alfonso, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente;

De Mitri dott. Antonio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente;

Siciliani prof. Tommaso, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Guacci avv. Adolfo, del Foro di Lecce, componente;

Garrisi avv. Giovanni, del Foro di Lecce, componente;

Micheli dott. Francesco, presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce, presidente supplente;

Citti dott. Oronzo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, componente supplente;

Carcaterra prof. Antonio, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente,

Caroli avv Martino Luigi fu Antonio, del Foro di Lecce, componente supplente;

Tondo avv. Adamo Primo, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:

Cannata dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente;

De Angelis dott. Edoardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, componente;

Falzea prof. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente;

Cocivera avv. Ernesto, del Foro di Messina, componente;

Citarella avv. Enrico, del Foro di Messina, componente;

Palmisano dott. Filippo, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cusimano dott. Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;

Trimarchi prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;

Ponz de Leon avv. Giuseppe, del Foro di Messina, componente supplente;

Impallomeni avv. Giovanni, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:

Paladini dott. Lodovico, presidente di sezione presso la Corte di appello di Milano, presidente;

Moltoni dott. Domenico, sostituto procuratore generale della Repubblisa presso la Corte di appello di Milano, componente;

Biondi prof. Biondo, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente;

Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente;

Fredas avv. Pietro, del Foro di Milano, componente;

Raffaelli dott. Guido, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente supplente;

Dosio dott. Lamberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;

Dondina prof. Mario, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;

Bertoglio avv. Ettore, del Foro di Milano, componente supplente;

Rossi avv. Alfredo, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:

Viparelli dott. Fabio, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente;

Severino dott. Loreto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, componente;

Graziani prof. Alessandro, dell'Università degli studi di Napoli, componente:

Pepe avv. Eduardo, del Foro di Napoli, componente;

Loasses avv. Cesare, del Foro di Napoli, componente;

Piscopo dott. Ernesto, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;

De Magistris dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente;

Leone prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;

Piegari avv. Giuseppe, del Foro di Napoli, componente supplente;

Saffiotti avv. Fausto, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:

Pagliaro dott. Giuseppe Pasquale, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente;

Re dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, componente;

Musotto prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, componente;

Anzon avv. Ernesto, del Foro di Palermo, componente:

Maggio avv. Nicolò, del Foro di Palermo, componente:

Cannizzaro dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;

Scaglione dott. Pietro, pretore con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, applicato alla Procura generale della Corte di appello di Palermo, componente supplente;

Montalbano prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;

Bongiorno avv. Filippo, del Foro di Palermo, componente supplente;

Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:

Berarducci dott. Michelangelo, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente;

Mattioli dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, componente;

Nocera prof. Guglielmo, dell'Università degli studi di Perugia, componente;

Clementi avv. Giovanni, del Foro di Perugia, componente;

Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente;

Soggiu dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente supplente;

Calzetti dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, componente supplente;

Prosperetti prof. Ubaldo, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;

Angeli avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente;

Pasquariello avv. Giacomo, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:

Trombetti dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente

Zannotti dott. Attilio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, componente;

Dell'Andro prof. Renato, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Rotunno avv. Giuseppe, del Foro di Potenza, componente;

Scognamiglio avv. Ettore, del Foro di Potenza, componente;

Savarese dott. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;

De Mattia dott. Camillo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, componente supplente;

Tamburrini avv. Antonio, del Foro di Potenza, componente supplente;

Morlino avv. Aldo, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:

Manca dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente;

Volpe dott. Francesco, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Roma, componente;

Foschini prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Roma, componente;

De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;

Mantica avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;

Palermo dott. Letterio Livio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Bernabei dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;

Funaioli prof. Carlo Alberto, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;

Minù avv. Carlo, del Foro di Roma, componente supplente;

Ciaccio avv. Francesco, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:

De Litala dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente;

Prassone dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, componente;

Romano prof. Silvio, dell'Università degli studi di Torino, componente;

Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;

Risso avv. Mario, del Foro di Torino, componente;

De Matteis dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;

Datta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;

Astuti prof. Guido, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;

Sola avv. Riccardo, del Foro di Torino, componente supplente;

Parella avv. Giuseppe, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:

Bertolotti dott. Vittorio, presidente del Tribunale di Trento, presidente;

Bonomi dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, componente;

Guicciardi prof. Enrico, dell'Università degli studi di Padova, componente;

Marzani avv. Gino, del Foro di Trento, componente;

Martorana avv. Vincenzo, del Foro di Trento, componente;

Sette dott. Tullio, consigliere della Corte di appello di Trento, presidente supplente;

Prati dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, componente supplente;

Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;

Savorana avv. Giulio, del Foro di Trento, componente supplente;

de Pilati avv. Mario, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Venezia*:

Pellegrini dott. Gilberto, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente;

Tissi dott. Guido, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Venezia, componente;

Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente;

Pietriboni avv. Ernesto, del Foro di Venezia, componente;

Contursi-Lisi avv. Gaetano, del Foro di Venezia, componente;

Capitolo dott. Manlio, consigliere della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;

Grisolia dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;

Carraro prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;

Bassi avv. Girolamo, del Foro di Venezia, componente supplente;

Schenato avv. Giovanni, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1949
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 132. — OLIVA

(759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 153 del 22 febbraio 1949, riguardante i prezzi di cessione delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 153 del 23 febbraio 1949, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

409. *Fecola di patate granulare avariata* (ex s/s Triport ed ex s/s City of Athens). — Viene disposta la libera vendita del prodotto al prezzo di L. 80 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 10 al kg.

410. *Sapone da bucato*. — Viene disposta la vendita dei quantitativi residui mediante gara al prezzo base di L. 200 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto restano confermate in L. 13,51 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

411. *Sapone avariato*. — Viene disposta la vendita dei quantitativi residui (giacenti nei magazzini del Consorzio agrario provinciale di Catania) mediante gara al prezzo base di L. 100 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 5 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

412. *Sapone da caldaia*. — Viene fissato in L. 65 al kg. il prezzo del sapone da caldaia assegnato nel secondo semestre 1947 alla « Casa della Divina Provvidenza Ospedale psichiatrico » di Besceglie (Bari). Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 5 al kg.

413. *Zappe cavalle*. — Viene disposta la libera vendita della merce (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 8000 al pezzo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Restano immutate le spese di gestione soggette a rendiconto già preventivate in L. 2554,80 al pezzo.

414. *Salvavomeri per aratri di importazione U.N.R.R.A.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 28 del 20 agosto 1947, viene disposta la libera vendita della merce (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 200 al pezzo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 50 al pezzo.

415. *Gomma naturale*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 115 del 21 settembre 1948, vengono stabiliti come appresso i prezzi di libera vendita della gomma naturale:

fogli affumicati	L.	210	al kg.
dark bark crêpe	»	180	»
crespo bianco	»	285	»
gomma da depurare	»	150	»

I suddetti prezzi andranno in vigore a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 16 al kg.

La cifra del compenso per la distribuzione compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(769)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1949 Grillo Luigi, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento.

(762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Gèza Zoltàn Pasztor di Marco, nato a Budapest il 1° settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica industriale, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Campegine (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Campegine (Reggio Emilia), della estensione di ettari 360, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale Gattatico-Campegine che dall'incrocio con la strada comunale « Del Lago » porta a Campegine, indi proseguendo lungo il canale « Morana » fino all'incrocio con il canale di bonifica « Risalita »;

a *sud*: « canaletto » di irrigazione che dalla strada « Del Lago », attraversando le proprietà dei signori Ferrari Enzo, Montanari fratelli fu Massimo e Torreggiani fratelli fu Eliseo, porta all'incrocio con il canale « Risalita »;

ad *est*: canale di bonifica « Risalita » che dall'incrocio con il canale « Morana » porta all'incrocio con il « canaletto » d'irrigazione sopra citato;

ad *ovest*: strada « Del Lago » che dalla località « Case del Lago » porta all'incrocio con la strada provinciale Gattatico-Campegine.

(728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 49

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 2 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,575
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 2 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga di poteri conferiti al commissario della Società cooperativa fra pescatori della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1949, i poteri conferiti al geometra sig Tullio Baruffaldi, commissario della Società cooperativa fra pescatori della provincia di Palermo, con sede in Palermo, sono stati prorogati al 31 marzo 1949.

(764)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina dei vincitori del concorso straordinario a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto Ministeriale 22 novembre 1947.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1948, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale 22 novembre 1947;

Visti i decreti Ministeriali in data 3 settembre 1948, con i quali i funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa italiana: Crovetto Pier Lorenzo, Zampetti Furio, Ferrara Renato, Sabbatucci Lorenzo, Filo Della Torre Mario, Benuzzi Felice, Masotti Pier Marcello, Cerchione Roberto, classificati nella graduatoria stessa, sono stati trasferiti, a domanda nel ruolo diplomatico-consolare di questo Ministero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480;

Viste le lettere con le quali i predetti hanno, in conseguenza del trasferimento nel ruolo diplomatico-consolare ai sensi del decreto legislativo precitato, rinunciato alla nomina in ruolo sulla base della graduatoria del concorso;

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, nell'ordine della graduatoria a decorrere dalla data del presente decreto:

Ivella Vittorio	Ghezzi Morgalanti Pietro
De Rossi Michele	Guidi Di Bagno Ricciardo
Bettini Emilio	Bocchetto Domenico
Fenzi Benedetto	Mauri Mario
Carega Giorgio	Borin Ottorino
Guillet Amedeo	Crescini Adolfo
Beltrani Alvaro Vito	Conte Marotta Aldo
Olivieri Luciano	Forino Lamberto
Ungaro Mario	Paolini Remo
Della Croce di Dojola Giuseppe	Tedeschi Mario

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1948

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Registro n. 11, foglio n. 205. — BARNABA

(714)

Nomina dei volontari nella carriera diplomatico-consolare, nell'ordine della graduatoria, del concorso straordinario a venti posti, indetto con decreto Ministeriale 22 novembre 1947.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1948, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale 22 novembre 1947;

Visto il decreto Ministeriale in pari data, con il quale sono stati nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare i primi venti classificati nella graduatoria sopracitata, fatta deduzione degli otto funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa italiana classificati nella graduatoria medesima, trasferiti, a domanda, nel ruolo diplomatico-consolare di questo Ministero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480;

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, che dà facoltà all'Amministrazione di coprire nella misura di 1/10 dei posti messi a concorso quelli vacanti eccedenti il numero stabilito;

Considerata l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

I candidati: Bolasco Vincenzo e Guidotti Emiliano sono nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, nell'ordine della graduatoria, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1948

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Registro n. 11, foglio n. 202.

(715)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1949

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto e il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1949, avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 9 aprile 1949, corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti:

1. — Diploma originale di laurea in giurisprudenza.
2. — Certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità dell'iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni.
3. — Certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con la indicazione delle parti e l'oggetto relativo.
4. — Ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, comma secondo, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1949, è costituita come segue:

Musillami dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;
Cataldi dott. Tommaso, consigliere della Corte di cassazione, con funzioni di presidente di sezione presso la Corte d'appello di Roma, componente;
Pomodoro dott. Matteo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, componente;
Angeloni prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Roma, componente;
Iemolo avv. Arturo, del Foro di Roma, componente;
Persico avv. Giovanni, del Foro di Roma, componente;
Selvaggi avv. Giovanni, del Foro di Roma, componente;
Vitanza dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, presidente supplente;
Naldini dott. Marziale, consigliere di Corte d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia, componente supplente;
Picchinenna dott. Metello, consigliere di Corte d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia, componente supplente;
Chiarelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Dominedò avv. Francesco, del Foro di Roma, componente supplente;
Maroi avv. Fulvio, del Foro di Roma, componente supplente;
Vassalli avv. Giuliano, del Foro di Roma, componente supplente.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Albanesi dott. Alfredo e Tria dott. Luigi, nonchè dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Rubini Alfredo, Lavecchia Nicola, Pileri Giuseppe e Pucci Giuseppe, tutti addetti al Ministero.

Roma, addì 16 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1949
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 277. — OLIVA

(775)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione di venti allievi alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1947-48.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale del 30 aprile 1947, col quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di venti allievi alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1947-48;

Visto il decreto Ministeriale del 15 agosto 1947, col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto è prorogato a tutto il 20 settembre 1947 ed è inoltre consentita la partecipazione al suddetto concorso ai giovani che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella seconda sessione di esami dell'anno scolastico 1947-48;

Vista la nota n. 1949/12106/2.11.5./1.3.1 in data 23 gennaio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale l'Amministrazione aeronautica è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per l'ammissione di venti allievi alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico, 1947-48:

1. Falaschi Benito
2. Ferretti Mario
3. Silvestri Raffaello
4. Messinetti Davide
5. Trevisan Pier Paolo
6. Di Leo Antonino

7. Chiocchini Paolo
8. Vianini Guido
9. Barbariol Ottavio
10. Dagnino Agostino
11. Gasparotti Arnaldo
12. Iasevoli Giuseppe
13. Cirillo Alfonso
14. Davite Aldo
15. Scotto Mario
16. Stella Claudio
17. Trapani Giuliano
18. Comina Daniele
19. Alberti Peppino
20. Polimeni Francesco
21. Del Buon-Tromboni Augusto
22. Merighi Luciano
23. Marchesin Arrigo.

Roma, addì 10 settembre 1948

p. *Il Ministro*: RODINÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1949
Registro Difesa aeronautica n. 6, foglio n. 309. — RAPISARDA

(750)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di agente nel ruolo del personale subalterno addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, riservato ai reduci;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per cinque posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947:

COGNOME E NOME	Somma dei voti riportati nelle prove scritte	Punti aggiuntivi per			
		servizio militare nel CEMM	conoscenza arte meccanica	qualifica figlio agente fari	voto finale di graduatoria
1. Ermacora Antonio, combattente	14,80	14,90	9 —	—	38,70
2. Bianchini Alessandro, combattente, medaglia argento	20 —	16,40	—	—	36,40
3. Avagliano Antonio, combattente	14 —	16,20	—	—	30,20
4. Del Gaudio Aurelio	20 —	9,50	—	—	29,50
5. Coli Giacinto, combattente	15,60	9,80	—	—	25,40
6. Vezzuto Mario, combattente	15,20	9,60	—	—	24,80
7. Consales Antonio, combattente	16,60	7,10	1 —	—	24,70
8. Scarpata Guglielmo combattente, reduce prigionia	14,20	9,80	—	—	24 —
9. Corbacio Vito, combattente, reduce prigionia	18 —	5,30	—	—	23,30
10. Fiorillo Giuseppe, combattente	15,40	7,80	—	—	23,20
11. Allegro Antonio, combattente	14 —	8,90	—	—	22,90
12. Rainone Pasquale, combattente	16,40	6 —	—	—	22,40
13. De Salvo Antonio, combattente, reduce prigionia	14 —	7,70	—	—	21,70
14. Di Salvia Michele, combattente, reduce prigionia	14 —	—	—	2 —	16 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine, i candidati:

1. Ermacora Antonio
2. Bianchini Alessandro
3. Avagliano Antonio
4. Del Gaudio Aurelio
5. Coli Giacinto

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1. Vezzuto Mario
2. Consales Antonio
3. Scarpata Guglielmo
4. Corbacio Vito
5. Fiorillo Giuseppe
6. Allegro Antonio
7. Rainone Pasquale
8. De Salvo Antonio
9. Di Salvia Michele

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: MEDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1949
Registro n. 3, foglio n. 244. — CILLO

(694)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 319, che stabilisce il nuovo ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a 10 posti di alunno di cancelleria dei tribunali militari (gruppo *B*), riservato ai reduci;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari, riservato ai reduci:

1. Primicerio Luigi, ex-combattente . punti 55 —
2. Pirina Augusto » 52 —
3. Luly Ettore » 51,50
4. Rosso Giovanni, ex-combattente » 50,50
5. Meoli Gerardo, ex-combattente » 46,50
6. Liuzza Piero, ex combattente » 45 —
7. De Gennaro Fulvio . » 45 —
8. Sarandria Nicola » 44,33
9. Valerio Vittorio, ex-combattente » 43,83
10. Salvati Antonio, ex-combattente » 42,99
11. Tedeschi Michele, ex-combattente » 42,33
12. Cecca Marco, ex-combattente » 42,32
13. Campanella Alberto, ex-combattente » 42,16
14. Errico Nicola, ex-combattente, orfano di guerra, coniugato, con 3 figli » 42 —
15. Zunino Cristofaro, ex-combattente, orfano di guerra . » 42 —
16. Testa Sergio, ex-combattente . . . » 42 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Primicerio Luigi, ex-combattente . . punti 55 —
2. Pirina Augusto . . . . » 52 —
3. Luly Ettore . . . . » 51,50

4. Rosso Giovanni, ex-combattente . punti 50,50
5. Meoli Gerardo, ex-combattente . » 46,50
6. Liuzza Piero, ex-combattente . . » 45 —
7. De Gennaro Fulvio . » 45 —
8. Sarandria Nicola . » 44,33
9. Valerio Vittorio, ex-combattente » 43,83
10. Salvati Antonio, ex-combattente » 42,99

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tedeschi Michele, ex-combattente . punti 42,33
2. Cecca Marco, ex-combattente . » 42,32
3. Campanella Alberto, ex-combattente » 42,16
4. Errico Nicola, ex-combattente, orfano di guerra, coniugato, con tre figli » 42 —
5. Zunino Cristofaro, ex-combattente, orfano di guerra » 42 —
6. Testa Sergio, ex-combattente » 42 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1949
Registro Esercito n. 5, foglio n. 138. — TEMPESTA

(718)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti di impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 19 febbraio 1949).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena n. 5 (cinque) posti di applicato (grado 12°), gruppo *C* spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 12 dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda all'ente militare presso il quale sono in forza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura dell'ente medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(720)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 23 ottobre 1948.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1948, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe, in prova;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe in prova, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 8, 9 e 11 aprile 1949 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 febbraio 1949

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

(713)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.